



Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova  
nei confronti del

attore

Parma  
Maggiano, avv. Valentina Migliardi del foro di  
l'Avv. Liana

promossa da:

Nella causa avente a oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso e del nome

## SENTENZA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati  
Dott. Paolo Viarengo  
Dott.ssa Manuela Casella  
Dott.ssa Marina Pugliese  
ha pronunciato la seguente  
- Giudice -  
- Giudice -  
- Presidente -

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE QUARTA CIVILE



Oggetto:

N. 10089/2014 R.C.  
N. ....Sent.  
N. ....Cron.  
N. ....Rep.

NOTIFICATA UA PC  
9/3

Conclusioni per l'attore: "Piacchia all'Ill.mo tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione disattesa, ordinare ex art. 31 d.lgs 150/11, la rettifica degli atti anagrafici dell'attore sig. *Francesco Monna*, disponendo che l'ufficiale dello Stato Civile del luogo di nascita ovvero *Francesco Monna* modifichi tutti i documenti relativi al medesimo *Francesco Monna* nel senso che risulti quale genere giuridico anagrafico quello femminile e quale prenome quello di *Francesca* in luogo di *Francesco*."

## MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate esponendo: di non essersi mai sposato e di non avere figli; di aver seguito e di essersi sottoposto a cure farmacologiche ed ormonali, a trattamenti di laser terapia, a mastoplastica additiva ed ad altre cure che hanno consentito di ottenere un aspetto fisico femminile; che dalle consulenze versate in atti, anche riferite al percorso di supporto psicologico seguito ormai da anni, si attesta da un lato come l'accoglimento della richiesta garantirebbe la "concreta possibilità di vivere già oggi con coerenza e pienezza la propria identità femminile", dall'altro lato come alla luce dell'attuale situazione fisica ormonale, ma anche psicologica, non sia indicato un ulteriore intervento chirurgico.

Instaurato il necessario contraddittorio, all'udienza del 28.1.2015 veniva sentita parte attrice che confermava e congruamente motivava la sua richiesta ed alla successiva udienza del 26.2.2015, venivano precisate le suddette conclusioni, con rinuncia ai termini conclusionali difensivi e la causa era trattata in decisione.

Ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda in oggetto ex art. 3 L. n. 164/1982 ed art. 31 D.L.vo 150/2011.



In via generale, sul punto, giova ricordare che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 161 del 24.5.1985, ha chiarito che la legge n. 164 del 1982 si colloca, nell'alveo "di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale" precisando altresì che "Non è esatto che l'identità sessuale sia soltanto quella determinata dagli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita, o modificati per naturale evoluzione, ancorché coadiuvata da interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti ed a promuoverne il naturale sviluppo; né può dirsi che l'intervento chirurgico diretto alla modificazione dei caratteri sessuali violi il principio della indisponibilità del proprio corpo e il diritto alla salute di chi vi si sottopone, posto che detto principio è salvaguardato dalla legge 14 aprile 1982, n. 164, in tema di transessualismo, dalla necessità del previo intervento autorizzatorio del tribunale, e devono ritenersi consentiti tutti gli interventi diretti alla tutela della salute psichica dell'interessato, ivi compreso quello rivolto ad eliminare l'affezione da sindrome transessuale facendo coincidere il soma con la psiche. Né può ritenersi violato l'art. 2 Cost. per il fatto che sia assicurato a ciascuno il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da considerare aspetto e fattore di svolgimento della personalità: diritto che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere, per dovere di solidarietà sociale" rilevando infine che "il far coincidere l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali, così come la certezza dei rapporti giuridici".

Nel caso in esame, le relazioni mediche in atti oltre che le dichiarazioni della parte all'udienza, in effetti confermano l'esigenza consapevole di parte



attrice di acquisire, anche formalmente e dal punto di vista anagrafico amministrativo, una identità femminile.

In questa situazione, risulta più che provata la condizione psico-sessuale di parte attrice, sicché il mancato adeguamento a detta condizione ostacolerebbe il pieno sviluppo della sua personalità, oltre che i suoi rapporti interpersonali e sociali.

Nel caso in esame, la documentazione medica in atti conferma l'attuale presenza di caratteri fisici e psicologici femminili, d'altra parte, anche secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il Tribunale può accordare anche il prenome liberamente e legittimamente scelto dall'interessato.

L'unica questione che merita un ulteriore approfondimento è costituita dalla possibilità di procedere alla richiesta rettifica, senza un precedente intervento chirurgico per il completo adeguamento dei caratteri sessuali. Il collegio ritiene di poter accogliere anche tale richiesta, confermando tale interpretazione già assunta da altri Tribunali, per esempio dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Rovereto. Innanzitutto si deve ritenere che il dato letterale della normativa in esame consente tale interpretazione, prevedendo in effetti che l'intervento debba essere autorizzato in via preventiva solo quando necessario, senza comunque specificare se per carattere sessuali debbano intendersi quelli primari o quelli secondari e sino a che punto debbano essere modificati. Si deve aggiungere poi che anche per la predetta interpretazione costituzionalmente corretta, la lettura della stessa normativa deve risolversi in tale senso, onde consentire la coerente attuazione del diritto alla propria identità sessuale in senso ampio e compiuto. In conclusione si deve precisare che nei casi, come indubitabilmente quello in esame, di transessualismo accertato, il trattamento chirurgico è necessario nella misura in cui occorra assicurare all'interessato uno

stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosexualità ed il sesso anatomico determini nello stesso interessato un negativo atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali, mentre nei casi in cui non si riscontri tale conflittualità non si deve ritenere necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dei dati anagrafici. Nel caso in esame, come già detto, l'attuale percorso psicologico di parte attrice sicuramente non solo consente, ma impone l'accoglimento della richiesta, mentre la sua situazione fisica, ma anche psicologica, sconsiglia e comunque non rende necessario un ulteriore intervento.

Nulla per le spese di lite stante la natura della causa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 e segg. Legge 14 aprile 1982 N.164,

DISPONE la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile di nato a il e del prenome da a

ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di di procedere alle sopraindicate rettificazioni sull'atto di nascita e sugli altri documenti anagrafici.

Nulla per le spese di lite.

Così deciso in Genova il 5.3.2015.

Il Presidente

Paolo Viarengo